



Decreto Dirigenziale n. 42 del 17/02/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 387\2003 - D.P.R. 327\2001 COME MODIFICATO DAI D. LGS. 302\2002 E 330\2004 E DALLA L. 244\2007 - SOCIETA' EOLICA SANTOMENNA S.R.L - ESPROPRIO - ASSERVIMENTO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN PARCO EOLICO NEI COMUNI DI SANTOMENNA (SA) E CASTELNUOVO DI CONZA (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a) il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- b) l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 prevede l'esercizio delle Regioni per le funzioni amministrative previste dall'art. 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112/98;
- c) con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite con il citato D.Lgs. 112/1998;
- d) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31/12/2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- e) il comma 1 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 387/2003 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- f) il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di Servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli stessi, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed al loro esercizio;
- g) con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'art. 12 del nominato D.Lgs. 387/2003;
- h) il comma 1 dell'art. 9 della Legge regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati", alla quale struttura è affidata, tra l'altro, l'attività relativa alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- i) la Giunta Regionale con delibera n. 1006 del 30/12/2010 ha rinnovato l'incarico di Dirigente del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dott. Luciano Califano;
- j) con la citata DGR è stato altresì prorogato l'incarico di Coordinatore dell'Area 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 529 del 25/06/2010, al Dr. Luciano Califano;
- k) con DGR. n°1006 del 30/12/2010 è stato prorogato al Dr. Fortunato Polizio l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale Energy- Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 46 del 28/01/2010;
- l) con il Decreto Dirigenziale n. 603 del 10/12/2010 la società **Eolica Santomena s.r.l.** è stata autorizzata, mediante l'approvazione di un progetto di variante, a costruire e ad esercire un impianto di produzione elettrica da fonte eolica nei comuni di **Santomena e Castelnuovo di Conza (SA)**;
- m) la suddetta società con istanza assunta al protocollo regionale col numero 2011.0037550 in data 18/01/2011 chiedeva l'avvio dell'iter per l'emissione del decreto di esproprio o di asservimento delle aree occorrenti alla costruzione ed alla manutenzione dell'impianto di cui in premessa con le modalità contenute nell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 come modificato;

DATO ATTO CHE

- a) sono state notificate ai proprietari delle aree interessate le comunicazioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 come modificato;

- b) che per i proprietari i cui indirizzi sono risultati irreperibili e ai quali non è stato possibile inviare la comunicazione personale si è proceduto ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 8 del DPR 327/2001 come modificato;

VISTO

- a) il Decreto Dirigenziale del Settore C.T.R n. 1944 del 24/09/2009 con il quale questo Ufficio veniva delegato all'adozione degli atti inerenti la procedura ablativa relativa agli immobili occorrenti all'esercizio ed alla manutenzione dell'opera di cui in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- a) ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 330/2004 e dalla L. n. 244/2007, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità provvisoria di espropriazione, senza particolari indagini o formalità;
- b) sussistono motivi di urgenza per dare al soggetto proponente la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione ed il regolare funzionamento dell'impianto e per la sua necessaria e continua manutenzione;
- c) che eventuali interruzioni dei lavori, già ad uno stato avanzato sulle aree di cui al progetto originario approvato con i D.D. n. 111 del 02/04/2009 e n. 153 del 17/04/2009, non solo causerebbero danni mal sopportabili dal soggetto proponente, ma ritarderebbero la produzione di una quota consistente di energia elettrica pulita, della quale ha tanto bisogno il mercato elettrico regionale;
- d) la determinazione dell'indennità provvisoria relativa all'esproprio, all'asservimento e all'occupazione temporanea dei terreni interessati è stata effettuata, dalla Posizione Organizzativa di Staff "Gasdotti di Interesse Regionale", ai sensi degli artt., 40, 44 e 50 del D.P.R. 327/2001;

RITENUTO

- a) che, sulla base di quanto in premessa riportato, sussistano le condizioni per poter espropriare o asservire le aree di che trattasi;

VISTO

- a) il Decreto Legislativo 29/12/2003 n. 387;
- b) il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004 e dalla L. n. 244/2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa di Staff "Gasdotti di Interesse Regionale" del Servizio 03 del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

- Art. 1** Per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del parco eolico nei comuni di **SANTOMENNA e CASTELNUOVO DI CONZA (SA)** da parte della **EOLICA SANTOMENNA s.r.l.**, avente sede legale in Roma – via Ombrone n. 2/G, è disposto l'esproprio o l'asservimento o l'occupazione temporanea degli immobili riportati nel Nuovo Catasto dei Terreni dei Comuni di **Santomenna e (SA) Castelnuovo di Conza (SA)**, descritti ed identificati nel piano particellare grafico e descrittivo, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.
- Art. 2** L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso degli immobili di cui al precedente art. 1, contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora ed emesso dall'Autorità Espropriante, dovrà essere notificato almeno sette giorni prima, nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese del promotore dell'esproprio ai proprietari dei fondi. Al momento della effettiva occupazione degli immobili i funzionari regionali **Calvino** **Ciro**,

Ragone Graziella e Rigiono Ciro , all'uopo incaricati col presente decreto, congiuntamente o disgiuntamente, provvederanno a redigere il verbale di consistenza dei luoghi. Tale verbale sarà redatto in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza o rifiuto di essi, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti né dell'Autorità Espropriante né del soggetto beneficiario dell'esproprio.

- Art. 3** L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio o l'asservimento dei terreni di cui all'art. 1, calcolata ai sensi degli artt. 40-44 del D.P.R. 327/2001 come modificato, è indicata nell'allegato piano particellare descrittivo. Ai sensi delle vigenti norme sono suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi e non ripristinati al termine dei lavori. Detti elementi, rilevati e verbalizzati nello stato di consistenza, saranno indennizzati ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.P.R. 327/2001 come modificato, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla presa di possesso, dovranno comunicare all'autorità Espropriante ed al soggetto proponente, se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità provvisoria, con l'avvertenza che in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata e le relative somme dovranno essere depositate, nei trenta giorni successivi, presso la Cassa Depositi e Prestiti a cura del beneficiario del procedimento ablativo. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. I proprietari, nel caso non condividano la valutazione del presente decreto, possono entro 30 giorni dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001, designare un tecnico di propria fiducia affinché, unitamente ad un tecnico nominato dalla Regione Campania ed ad un terzo indicato dal Tribunale Civile, definisca l'indennità definitiva di esproprio. Qualora i proprietari non intendano avvalersi di un tecnico di loro fiducia proponendo, comunque, opposizione alla stima, l'Autorità Espropriante chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del T.U.
- Art. 4** L'indennità relativa alle aree da occupare temporaneamente, di cui all'art. 1 del presente decreto, è stata calcolata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001. Gli interessati, nel caso non ne condividano la determinazione, potranno, entro trenta giorni dalla presa di possesso, chiedere la stima alla Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del T.U.
- Art. 5** Avverso il presente decreto, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino della Regione Campania, potrà essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, nel termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.
- Art. 6** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e verrà trasmesso all'Assessore Alle Attività Produttive nonché alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell'A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta”.

Dott. Luciano Califano